

Allegato "D" all'atto Rep. n. 14406 - Racc. n.9405

Associazione A.N.D.A.F. E.T.S.

- Statuto sociale -

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Assistenza Neoplastici Domicilio Alessandra Fusco E.T.S.", in breve "Associazione A.N.D.A.F. E.T.S.;

L'Associazione ha sede in Catania, via Francesco Battiato n.38/A.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.

Art. 2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale associato ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo le cause di estinzione di cui all'art. 27 Cod.civ.

Art. 4 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione non ha finalità di lucro, nè diretto nè indiretto; non può svolgere attività in settori diversi da quelli istituzionali di cui infra, salvo che direttamente connessi agli stessi e purchè nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- l'assistenza sanitaria a domicilio materiale e morale, esclusivamente e direttamente, di persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, ed in particolar modo a favore di tutti i malati in fase avanzata o terminale ed ai loro familiari e comunque a tutti i malati che necessitano di cure palliative.

L'associazione potrà aprire sedi decentrate e succursali e svolgere la propria attività in tutta Italia.

L'associazione potrà inoltre, esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività:

- promuovere corsi di formazione, nonché organizzare la pianificazione, progettazione ed erogazione di corsi ed eventi relativi alla formazione continua in ambito sanitario, tra cui i corsi ECM (Educazione Continua in Medicina).

L'associazione potrà solo rimborsare al socio le spese

effettivamente sostenute per le attività prestate
Per la realizzazione dell' oggetto sociale l'associazione intende:

- promuovere e realizzare iniziative di formazione professionale finanziate da pubbliche amministrazioni, da organismi nazionali o internazionali od anche enti o figure giuridiche private nonché persone fisiche;
- realizzare corsi di aggiornamento teorico-pratici;
- svolgere attività di formazione con qualifica, aggiornamento e formazione continua per gli operatori del settore sanitario e delle strutture che operano nell'ambito della sanità pubblica e privata.

Tutte le attività suindicate possono essere svolte anche in partenariati di sviluppo con altri partners nazionali ed internazionali secondo le normative europee.

L'Associazione potrà anche assumere cointeressenze o partecipazioni in altre aziende o associazioni aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, potrà far parte di Associazioni o Raggruppamenti di Imprese, di Consorzi e Società Consortili, GEIE.

Essa potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, e dal lato passivo finanziarie, che si rendessero necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; e tutto quanto sopra, in ogni caso, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni.

L'Associazione può ricevere prestiti, contributi e donazioni da soci e non, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti interni.

ASSOCIATI

Art. 5 - Associati

Sono soci coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e chi, impegnandosi a perseguire le finalità dell'associazione con le modalità previste dall'art.3 del presente statuto, avrà accolto la domanda di ammissione dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato, maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ai fini dell'ammissione il Consiglio Direttivo dovrà valutare la capacità del candidato di effettuare le prestazioni necessarie al raggiungimento delle finalità dell'associazione, anche in relazione alle proprie normali occupazioni.

La valutazione del Consiglio direttivo è insindacabile.

Possono partecipare all'Associazione cittadini italiani o

stranieri residenti in Italia.

Potranno inoltre essere Associati altre associazioni e/o circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione. Potranno, infine, essere associati enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

Art. 6 - Ammissione di nuovi associati

L'ammissione di nuovi associati è libera. L'accettazione delle domande per l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

Art. 7 - Doveri degli associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare l'associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Ciascun socio deve corrispondere il contributo associativo che sarà fissato, per il primo anno sociale, con regolamento interno e per quelli successivi nell'assemblea. Il contributo deve essere corrisposto al momento dell'ammissione e, per gli anni successivi, entro trenta giorni dalla determinazione da parte dell'assemblea.

Il socio ha diritto, con preavviso di sette giorni fatto al presidente, di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

Sono libri sociali obbligatori: - il libro degli associati;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni; esse avranno efficacia dopo quindici giorni dalla loro presentazione con atto scritto al Consiglio Direttivo e non esonerano il socio dall'obbligo di effettuare le proprie prestazioni per i predetti quindici giorni e di pagare la quota associativa dell'anno sociale in corso al momento in cui le dimissioni stesse diverranno efficaci;

- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per esclusione, deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria, in caso di ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno o di condotte o atti che pregiudicano il buon andamento dell'Associazione. Inoltre l'esclusione potrà essere decisa nei confronti del socio che, nonostante diffida con assegnazione del termine non inferiore a dieci giorni, omette di corrispondere il contributo associativo. Il Consiglio Direttivo, prima di deliberare l'esclusione dovrà contestare i fatti al socio con raccomandata A.r. e attendere cinque giorni per eventuali giustificazioni. Il socio potrà impugnare il provvedimento di esclusione dinanzi all'assemblea, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento accompagnando la richiesta di convocazione dell'assemblea al consiglio direttivo con la somma necessaria alla spedizione delle raccomandate a tutti i soci. In tal caso il consiglio direttivo deve convocare l'assemblea entro sette giorni dalla richiesta del socio escluso;
- d) per morte.

In ogni caso di perdita della qualità di associato, non spetta alcun rimborso.

ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Organi dell'associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- l'Organo di controllo
- I Revisori Legali

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è convocata dal consiglio Direttivo ogni volta che esso lo riterrà opportuno.

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'esame ed approvazione del bilancio dell'anno precedente e di quello preventivo dell'anno in corso.

Nella stessa seduta l'assemblea elegge il Consiglio Direttivo; sono eletti i tre soci che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il socio più anziano nell'appartenenza all'associazione e in caso di uguale durata di appartenenza, quello più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea se ne fanno richiesta scritta almeno il 20% dei soci, indicando

argomenti da porre all'ordine al giorno; in tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione entro sette giorni dalla richiesta e la data della riunione dev'essere fissata entro quindici giorni dalla convocazione. L'assemblea potrà adottare le decisioni che riterrà opportune per lo svolgimento dell'attività associativa; potrà anche adottare modifiche al presente statuto, ferme restando le finalità previste dalle norme oggi in vigore sull'attività degli enti del Terzo Settore.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione degli associati sarà fatta, a cura del Consiglio Direttivo, mediante avviso spedito a mezzo raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro degli associati; o affissione per almeno quindici giorni dell'avviso nei locali dell'Associazione; in caso di variazione dell'indirizzo il socio deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà ad annotarlo nel predetto libro.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, che potrà aver luogo solo dopo ventiquattro ore dalla prima convocazione.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera con la partecipazione di almeno il 30% dei soci ed è presieduta dal socio designato dalla maggioranza dei partecipanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento

dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il Presidente dell'assemblea nomina tra i partecipanti un segretario, il quale redige il verbale della riunione. Ciascun socio partecipante ha diritto ad un voto.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I componenti scaduti possono essere rieletti.

Se nel corso dell'esercizio sociale viene meno un componente del Direttivo, gli altri provvederanno a nominare per cooptazione un terzo componente scelto tra i soci; se vengono meno due o tutti i componenti del Direttivo, l'assemblea provvederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo; l'assemblea verrà convocata dal componente rimasto in carica, ovvero da almeno tre soci che riterranno di provvedere a tale adempimento, a mezzo raccomandata; ove più soci dovessero prendere l'iniziativa di convocare l'assemblea, sarà valida la convocazione spedita per prima; in caso di avvisi di convocazione spediti contemporaneamente sarà valida la convocazione sottoscritta dal socio più anziano di età.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la

metà più uno dei Consiglieri.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto a retribuzione, ma soltanto al rimborso delle spese documentate sostenute in relazione al loro incarico.

Art. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso procede inoltre a:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 14 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di uno dei suoi componenti.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento o mediante avviso affisso nei locali. In caso di urgenza il termine è ridotto a due giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei consiglieri presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che custodisce i verbali.

Art. 15 - Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Nel caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

Art. 16 - Esercizio sociale e bilancio

Ciascun esercizio sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Per ogni esercizio, sulla base delle scritture contabili sistematiche che evidenziano in ordine cronologico le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, l'associazione ha l'obbligo di redigere un rendiconto economico e finanziario annuale che dovrà essere sottoposto all'approvazione degli organi statutari entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate pari o superiori ad euro

220.000,00, sarà redatto il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie

Saranno, in ogni caso osservate le norme in materia di scritture contabili e bilancio previste dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e sue modifiche o integrazioni.

Gli avanzi di gestione saranno destinati ad incrementare il fondo patrimoniale per il raggiungimento degli scopi statutari e non potranno in nessun caso essere distribuiti agli associati.

ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà nominare un organo di controllo monocratico o collegiale cui spettano i compiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e sue modifiche e integrazioni.

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, codice ETS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice ETS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà nominare un revisore legale dei conti, un collegio formato da tre membri, o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Il collegio dura in carica tre anni, si compone di tre membri rieleggibili.

I revisori dei conti verificano il rispetto dell'attività gestionale sia nei confronti delle norme di statuto che di Legge. Essi verificano, altresì, la rispondenza dei rendiconti economici - finanziari alle scritture contabili sistematiche e ne riferiscono all'Assemblea dei soci con propria relazione.

Ove riscontrano irregolarità contabili devono riferirne con urgenza all'Assemblea dei Soci.

La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti sarà obbligatoria quando vengano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

PATRIMONIO - BILANCIO

Art. 17 - Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- 1) un fondo di dotazione, di valore non inferiore ad euro 15.000,00, che costituisce il patrimonio minimo, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali; il valore del fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza.

Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in

conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di inerzia, l'Organo di Controllo, deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la sua contonauazione nella forma di associazione senza personalità giuridica;

2) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

I beni componenti i fondi sono:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione;
- l) da eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;

2. L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

L'Associazione può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto. I beni così pervenuti sono intestati all'Associazione. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso né rivalutabili.

Anche durante la vita associativa il patrimonio non può essere distribuito, anche in modo indiretto, agli associati.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata

la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a favore degli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo

Art.18 - Destinazione degli avanzi di gestione

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di enti del terzo Settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare tutti gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto del versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 20 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinando i loro poteri.

In casi di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi

i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 21 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che delibera con la maggioranza previste per le modifiche statutarie.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non compreso nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ove alcuna clausola del presente statuto fosse o divenisse contraria a norme imperative dello stesso D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche o integrazioni la clausola statutaria sarà automaticamente sostituita dalla norma di legge. Per ogni e qualsiasi controversia il foro competente è quello in cui ha la sede legale l'Associazione.

Firmato: Giovanna Nicotra

Raffaella Galeardi Notaio